NUOVE NORME IN MATERIA DI REVISORI CONTABILI

Art. 3

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39

La data di inizio delle prove di esame, che deve essere compresa nei centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non meno di sessanta giorni prima della data fissata.

Versione in vigore dal 22 maggio 1997, non più in vigore dal 12 luglio 1998 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme in materia di revisori contabili
Estremi	Legge 13 maggio 1997, n. 132
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-in-materia-di-revisori-contabili/art-3-provvedimento-abrogato-dal-d-lgs-27-gennaio-2010-n-39/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it